

## INIZIAMO AD ILLUSTRARE LE CENSURE DELLA CORTE DEI CONTI

*Facciamo oggi alcune riflessioni sul “RICHIAMO di mancato avvio delle procedure di attuazione all’art. 13 d.l. n. 223 /2006, conv. con in l. n. 248/2006”.*

Tali procedure sono volte ad “evitare alterazioni della concorrenza e del mercato” e di **conseguenza rende economica la gestione riducendo i costi a carico della collettività.**

Sorprende che una norma di così grande rilievo economico per il paese sia stata totalmente **DISATTESA** i presenza di un bilancio dove esistono “**DEBITI FUORI BILANCIO**” da ammortizzare in più esercizi e dove “**MANCANO FONDI PER PASSIVITA’ PROPABILI** (lettera F della delibera del corte pubblica nel blog il 23 us)”.

**Sappiamo che per il nostro bilancio sono più che propabili per non dire CERTE vista la nota REVOCA del finanziamento regionale di 825 mila euro PER IL MANCATO RISPETTO delle procedure di rendicontazione di spese, gravose, già sostenute tra cui, la più onerosa (circa 400 mila euro), l’acquisto del secondo battipista. Ci preoccupa che si sia ricorso, IMPROPRIAMENTE, a fondi coperti dal MUTUO destinato alle spese di “manutenzioni straordinarie” sugli impianti ex-Valle Orsara.**

**Vista l’analogia di finalità (favorire la concorrenza e la economicità delle soluzioni) riteniamo grave anche la mancata adozione del piano triennale dei lavori pubblici (lettera L PIANO TRIENNALE della delibera già citata della Corte) sia per l’entità delle risorse spese e per i delicati rapporti che regola. TORNEREMO IN ARGOMENTO NEI PROSSIMI GIORNI.....**

**Stralcio Legge 4 agosto 2006, n. 248** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

**Art. 13. (DL 223/2006) Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza**

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite *o partecipate* dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, *in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali*, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti *o partecipanti o affidanti*, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, *ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.*

2. Le società *di cui al comma 1* sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, *nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica*, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori *diciotto* mesi. *I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.*

4. I contratti conclusi, *dopo la data di entrata in vigore del presente decreto*, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. *Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.*